

Brevi riflessioni sul «contratto di affiancamento» in agricoltura

Il presente lavoro affronta i diversi profili di indagine sollecitati dai commi 119 e 120 della legge n. 205 del 2017 (c.d. legge di stabilità) che introducono nel nostro ordinamento un nuovo tipo contrattuale: il contratto di affiancamento in agricoltura. L'inquadramento della nuova fattispecie contrattuale come contratto a causa mista è, da una parte, il punto di arrivo dell'analisi che ha osservato i singoli elementi essenziali del nuovo contratto e, dall'altra, il punto di partenza sul quale fondare le possibili soluzioni necessarie per colmare le avvistate lacune normative.

The present work deals with the different survey profiles requested by paragraphs 119 and 120 of Law 205 of 2017 (the so-called Stability Law) which introduce a new type of contract into our legal system: Towing contract in agriculture. The classification of the new contractual case as a mixed agreement is, on the one hand, the point of arrival of the analysis that has observed the single essential elements of the new contract and, on the other, the starting point on which to base the possible solutions needed to fill evident regulatory gaps.

Keywords: *contratto - agricoltura - affiancamento - apprendistato - ricambio*

Diritto agroalimentare - n. 3 - 2018

1. Il contratto di affiancamento per il ricambio generazionale in agricoltura. - 2. Le parti. - 3. L'oggetto e la causa. - 4. La forma. - 5. Il diritto di prelazione del giovane affiancante.

1. - Il contratto di affiancamento per il ricambio generazionale in agricoltura.

La fattispecie del contratto di affiancamento in agricoltura è stata introdotta dai commi 119 e 120¹ della c.d. legge di bilancio 2018² al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020; in tal senso è previsto, per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano il contratto, l'accesso prioritario ai

¹ Art. 1, commi 119 e 120, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (misure per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; il contratto di affiancamento) in *G.U. 29 dicembre 2017, n. 302 - suppl. ord. n. 62*; comma 119: «Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590»; comma 120: «Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99».

² Si ricorda che l'art. 6 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), aveva conferito al Governo una delega (non esercitata) ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione

mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185/2000³. Trattandosi di provvidenze dirette a favorire gli investimenti produttivi, questi ultimi devono intendersi prioritariamente riferiti all'azienda dell'*affiancante*.

Ci sembra tuttavia possa essere affermato che altrettanto possa valere per la formazione del patrimonio imprenditoriale dell'*affiancato*, in quanto «titolare in prospettiva» dell'attività d'impresa in considerazione della sua espressa qualificazione come «giovane imprenditore» (comma 119) e della sua parificazione all'IAP già nel periodo di formazione⁴, aspetti che depongono per la riferibilità anche all'*affiancato* delle misure che incentivano il potenziamento del settore.

In realtà che la criticità dell'avvicendamento alla guida delle imprese

dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni; *b)* prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo; *c)* definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2); *d)* definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi; *e)* stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola; *f)* definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato; *g)* prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; *h)* stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; *i)* prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento; *l)* definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

³ Si tratta degli articoli da 9 a 10 *ter*, che recano misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. In particolare poi le norme prevedono la concessione, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. I mutui concessi sono garantiti da privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa ex artt. 44 e 46, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. in materia bancaria) o da ipoteca su beni immobili, beni mobili ed immobili acquisibili nell'ambito degli investimenti da finanziare. Possono essere finanziate, le iniziative che prevedano investimenti non superiori ad € 1.500.000,00 nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

⁴ Cfr. comma 120.

agricole⁵ andasse affrontata con strumenti maggiormente incisivi era stato sottolineato già quasi quarant'anni fa da chi⁶ notava che, «se si escludono i trattamenti fiscali di favore nei trasferimenti di fondi rustici per successione ereditaria ed i premi per l'insediamento di giovani (regolamento CEE n. 797 del 1985), non c'è mai stata nel nostro Paese una politica esplicitamente volta a facilitare, con una serie coordinata di misure fiscali, finanziarie, legali ed istituzionali, l'accesso di forze giovani alla conduzione di aziende vitali o potenzialmente tali, con il fine di migliorare il livello tecnico e manageriale dell'insieme dei conduttori agricoli, almeno di quelli che hanno nell'attività agricola l'occupazione principale se non esclusiva, imprimendo così un maggior dinamismo al settore agricolo e, di riflesso, all'intero sistema agro-alimentare».

Tuttavia, anche se recentemente sono stati varati, come segnali di una nuova attenzione all'avvicendamento generazionale, appositi provvedimenti rivolti al ceto dei «giovani agricoltori»⁷, questi non hanno prestato però una particolare attenzione alla fase formativa, sicuramente propedeutica ad un avvicendamento con forte capa-

⁵ Si ricorda, in proposito, che, secondo dati di provenienza Infocamere, nel 2014 solo il 31 per cento delle imprese a base familiare riusciva a passare alla seconda generazione e solo il 15 per cento alla terza generazione mentre da altra fonte del 2013 emergeva che su 80.000 imprenditori che ogni anno in Italia affrontavano la successione generazionale, appena un quarto superasse il primo passaggio, il 14 per cento non superasse il secondo, mentre al terzo rimanesse in piedi solo il 5 per cento delle imprese. Ed il 63 per cento delle imprese che superavano il passaggio generazionale non andava oltre il quinto anno. Quanto allo specifico settore agricolo si è osservato che «Il Censimento dell'agricoltura del 2010 ha rivelato una riduzione del numero delle aziende pari a circa un terzo di quelle operanti appena dieci anni prima; nello stesso arco temporale il lavoro erogato nel settore si è ridotto di un quarto circa, mentre, al contempo, la superficie agricola si è mantenuta in aggregato, abbastanza stabile, facendo risultare, così, in netta crescita la dimensione media delle aziende ed in altrettanto marcata contrazione l'intensità di lavoro utilizzato per unità di terreno coltivato. Data la natura prevalentemente familiare delle imprese agricole, è chiaro come le dinamiche del lavoro rappresentino uno snodo centrale di questi mutamenti. In particolare, come è noto, nell'agricoltura italiana questa categoria di manodopera rappresenta l'ossatura del lavoro erogato nel settore, nonché la sua componente imprenditoriale. Al suo interno, la presenza di giovani è un elemento estremamente rilevante. Si tratta, in effetti, del fattore in grado di assicurare la continuità temporale alle aziende secondo logiche e dinamiche profondamente intrecciate» (A. CARBONE - A. CORSI, *Dinamica generazionale e dimensione territoriale dell'agricoltura italiana*, in www.academia.edu/29072768/Dinamica_generazionale_e_dimensione_territoriale_dellagricoltura_italiana).

⁶ G. BARBERO - F. MANTINO, *Imprenditori agricoli e ricambio generazionale in Italia: un'analisi dei dati censuali (1971-1981)*, in *Riv. ec. agr.*, dicembre 1988, n. 4.

⁷ Ci si riferisce in particolare alla l. 15 dicembre 1998, n. 441, art. 14; al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 3; al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, art. 5.

cità di perpetuazione dell'impresa. Fase formativa che, giudicata meritevole di valorizzazione, riceve ora un'attenzione più convinta, nell'implicita considerazione che l'agricoltura abbia e mantenga valore strategico e richieda sempre più capacità di coniugare tradizione e modernizzazione.

Ed infatti l'introduzione del contratto di affiancamento agricolo denota un cambio di visione da parte del legislatore su come incoraggiare l'ingresso dei giovani nel settore agricolo. Fino ad ora, come si è detto, ci si è preoccupati esclusivamente di favorire l'avvio dell'attività giovanile attraverso la concessione di mutui agevolati e sgravi contributivi triennali; oggi si vuol favorire anche il buon andamento dell'impresa nei primi anni di gestione, permettendo il passaggio di conoscenze tecniche e gestionali dagli agricoltori esperti ai giovani. Si tratta dunque di uno strumento capace di ristabilire un rapporto di fiducia fra diverse generazioni ed evitare la chiusura di imprese ben avviate e ben gestite da agricoltori ultra-sessantacinquenni, esperti e capaci: l'apprendistato in agricoltura diventa lo strumento attraverso il quale vengono trasferite le competenze ed evitare il rischio di disperdere il valore della tradizione e della cultura di settore.

In tal senso il carattere formativo dell'impresa finisce per accreditarsi sulla base del carattere formativo del «tutor» che prende in carico l'«apprendista». E d'altra parte «se si possono insegnare le conoscenze del lavoro non si può insegnare a lavorare: il lavoro come ogni vita in azione è ininsegnabile» e dunque «non c'è altro da fare che viverlo ogni volta per dimostrare di possederlo: così va interpretato l'antichissimo proverbio che recita che imparare un mestiere da un mastro significa rubarlo»⁶.

Nel contratto di «affiancamento» disciplinato dal comma 119 della legge n. 205 del 2017, invero, il particolare profilo formativo assume un ruolo centrale nella causa tanto da influire anche sulla qualità del formatore che deve essere un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto *over* sessantacinque anni o pensionato ma non un IAP. Il fatto che il legislatore non abbia previsto la possibilità che il giovane stipuli un contratto di affiancamento con uno IAP segnala, evidentemente, che l'imprenditore agricolo professionale non essendo qualificato per il fatto

⁶ G. BERTAGNA, *Apprendistato e formazione in impresa*, in *Dir. e relaz. ind.*, 2011, 4, 1027 e ss. che cita Aristotele, *Metafisica*, da 981a, 13 a 981b, 10.

che svolge attività manuali agricole, ben potendo limitarsi a un lavoro di organizzazione di mezzi e risorse, non potrebbe svolgere il ruolo formativo (di cui si è detto) che assume una rilevanza essenziale nella causa del contratto di affiancamento.

Inoltre, rispetto a strumenti giuridici come il c.d. patto di famiglia⁹ va sottolineato come nella disciplina del contratto di affiancamento il legislatore si occupi dell'avvicendamento nella conduzione delle imprese agricole usando la formula «passaggio generazionale» in una ampia dimensione semantica, delineando una nozione che va oltre il perimetro della cerchia dei *familiari ed affini* dell'imprenditore. Infatti, per accedere alle provvidenze, i giovani devono stipulare un «contratto di affiancamento» con imprenditori agricoli o coltivatori diretti ma non è necessario che intercorrano tra le parti rapporti di parentela, di affinità o di coniugio.

2. - Le parti.

Il contratto di affiancamento si caratterizza intanto per la qualità delle parti che sono da un lato, come detto, giovani imprenditori agricoli con un'età compresa tra i diciotto e i quarant'anni che non risultano essere già titolari di terreni agricoli a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, *affiancati* e, dall'altro, gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti *over* sessantacinque anni o pensionati, *affiancanti*.

La legge, quanto ai requisiti soggettivi, con riguardo agli affiancati precisa che deve trattarsi di giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni. La delimitazione richiama quelle contenute nell'art. 14 della

⁹ Come noto più in generale il problema della ricerca di una soluzione a vantaggio del passaggio generazionale nelle imprese è stato affrontato con la l. 14 febbraio 2006, n. 55 che ha introdotto nel codice civile gli artt. da 768 bis a 768 octies con cui è disciplinato il c.d. «patto di famiglia» su cui cfr. G. PISCIOTTA, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'anomodernamento del diritto successorio interno*, in *Europa e diritto privato*, 2007, 691-755; L. RUSSO, *Patto di famiglia e azienda agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, in *Riv. not.*, 2006, 401; G. RIZZI, *Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda*, in *Notariato*, 2006, 4, 429; G. VARCHETTA - F. MAZZALI - M. FIANDRI, *Patto di famiglia. La successione nel patrimonio dell'imprenditore*, Santarcangelo di Romagna, 2007; G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. not.*, 2007, 867; N. FERRUCCI, *Il subentro generazionale nell'impresa agricola alla luce della legge 14 gennaio 2006, n. 55 «Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia»*, *Letture* tenuta il 20 maggio 2008 - Agripolis, Legnaro (Padova), Sezione Nord Est, Pubbl. Accademia dei Georgofili.

l. 15 dicembre 1998, n. 441 e nell'art. 3 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (formulate con rispettivo riferimento a chi *non abbia ancora compiuto quarant'anni* o a chi *abbia una età non superiore a quarant'anni*) e, come per quelle situazioni, il limite comporta che in compimento dei quarant'anni non renda più possibile l'affiancamento (e ciò benché a quaranta anni ed un giorno il soggetto non sia ancora quarantunenne ma ancora quarantenne: il limite sarebbe già superato dal compimento dell'età).

Per altro verso, stipulato l'affiancamento in presenza del requisito d'età, non sembra avere alcun rilievo il suo superamento durante il periodo di efficacia del contratto, e ciò perché 1) l'affiancamento può avere durata fino a tre anni, 2) l'atto può essere stipulato anche fino al compimento dei quarant'anni dell'affiancante e 3) la legge nulla dice circa l'estinzione del rapporto superati i quarant'anni.

I giovani affiancati non devono essere *titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli*: tale disposizione lascia trasparire una volontà legislativa tesa al perseguimento di un ulteriore fine sotteso.

A ben pensare, considerato che si può affiancare anche un imprenditore agricolo non proprietario (ad es. affittuario) e così apprendere il mestiere senza che espliciti influenza la titolarità di *diritti reali su (altri) terreni agricoli*, l'unica vera ragione di tale limitazione sembrerebbe rinvenirsi nel far sì che l'affiancato conquisti una idonea formazione con un periodo di dedizione all'attività altrui, tale da consentirgli la piena acquisizione di tecniche necessarie al proficuo svolgimento della propria attività (che vada poi ad essere svolta sia sui propri beni acquistati successivamente all'affiancamento, ovvero su quelli del soggetto affiancante che eventualmente gli venissero trasferiti o nel godimento dei quali dovesse subentrare, ma sul punto torneremo), senza, dunque, essere distratto dal contestuale coinvolgimento in una attività su un fondo di sua proprietà¹⁰.

L'impedimento è dato dalla proprietà senza specificazioni, e quindi potrebbe sembrare rilevante anche la proprietà in quota, però includere anche le comproprietà andrebbe a penalizzare proprio i soggetti più

¹⁰ Sul punto va segnalato come la soluzione riguardante la non titolarità di proprietà e diritti reali di godimento su terreni agricoli si pone in totale contrasto con quella adottata in materia di agevolazione per la «proprietà contadina» dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, che ha esteso il beneficio tributario al coniuge ed ai parenti in linea retta, *purché già proprietari di terreni agricoli e concipienti*, di soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa di settore (e cioè coltivatori diretti ed IAP iscritti nella gestione INPS o proprietari di masi chiusi).

vicini all'affiancante in tutte le ipotesi in cui affiancato ed affiancante siano coinvolti in una successione. Pertanto sembrerebbe più ragionevole considerare il limite previsto dalla legge come riferito alla sola piena proprietà esclusiva.

Inoltre, se risulta chiaro che l'affiancato non debba essere proprietario, usufruttuario o usuario di terreno agricolo, né enfiteuta, dubbi potrebbero sorgere nel caso in cui egli sia superficiario ovvero titolare di servitù su terreno agricolo.

Ed infatti con riguardo al diritto di superficie poiché non può avere per oggetto le piantagioni (art. 956 c.c.) pare possa essere compatibile con la *ratio legis* e, dunque, non impeditivo dell'affiancamento. Analoghe considerazioni valgono per la servitù, dal momento che essa inerisce al fondo dominante e dunque non sembra contrastare con la finalità di introdurre nell'ambiente della coltivazione agricola il neoimprenditore agricolo e non chi già possiede terreno agricolo (e quindi già indirizzato alla sua coltivazione diretta o indiretta).

La legge prevede che i giovani possono affiancarsi anche in forma associata. Riguardo a ciò appare possibile che i giovani costituiscano una società che abbia per oggetto attività agricola, inizialmente da svolgere in forma indiretta mediante l'affiancamento. Ed infatti, considerata la finalità di continuazione di un'impresa già esistente, appare naturale che il rapporto tra più giovani abbia sin dalla genesi natura di società. Diversamente, volendo escludere che il rapporto in forma associata si riferisca alla forma societaria, si dovrebbe immaginare un rapporto tra più affiancati che non abbia per oggetto l'attività economica e si approderebbe ad una pluralità di affiancamenti tra di loro solamente coordinati e non unificati. D'altra parte una soluzione diversa contrasterebbe con il dato normativo: ed infatti la legge definisce l'affiancato «giovane imprenditore», lasciando emergere alcuni indizi circa la conduzione in forma associata dell'impresa dell'affiancato e dando inoltre all'affiancamento un valore diverso dal semplice apprendistato (ma sul punto torneremo).

L'affiancante deve essere un *imprenditore agricolo* di cui all'art. 2135 del codice civile o *coltivatore diretto* di età superiore a sessantacinque anni o pensionato e quindi deve essere un agricoltore attivo¹¹ e svolgere attività agricola come

¹¹ Sulla figura dell'agricoltore in attività introdotta dall'art. 9 del regolamento n. 1307 del 2013 come modificato dall'art. 3 del regolamento n. 2393 del 2017 su cui cfr. G. GALASSO, *L'agricoltore in attività*, relazione al Convegno *Politica agricola comune e tutela degli interessi finanziari dell'Unione*,

definita dal codice civile. Infatti la circostanza che venga contemplato anche il pensionato non consente di considerare parte del contratto un soggetto inattivo, considerato che la disposizione si riferisce al soggetto affiancante quale *titolare* dell'attività d'impresa e considera un giovane imprenditore agricolo che contribuisca alla gestione dell'impresa d'intesa con lo stesso *titolare* (oltre che apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa).

La disposizione non precisa se l'affiancante debba essere necessariamente una persona fisica e quindi è legittimo chiedersi se sia possibile stipulare il contratto di affiancamento pure con società, e più specificamente con società di persone i cui soci siano tutti «pensionati o ultra-sessantacinquenni». Se, infatti, contrasterebbe con tale ventilata possibilità la regola che richiede al giovane di stipulare l'accordo con un *agricoltore di età superiore a sessantacinque anni o pensionato*, e la legge ha, d'altra parte, per i giovani affiancati previsto espressamente la forma associata, tuttavia non appare del tutto escluso che il rapporto si possa instaurare con affiancanti che esercitino l'attività mediante una società di persone nelle quali non esiste il velo della personalità giuridica e nelle quali ciascun socio sia, appunto, qualificato sulla scorta dei requisiti previsti dalla legge. L'affiancante può svolgere l'attività agricola su di un fondo di sua proprietà ovvero di proprietà altrui sulla scorta di un contratto di affitto ovvero di altro contratto che gli consenta la piena disponibilità per l'esercizio dell'impresa.

3. - L'oggetto e la causa.

L'oggetto del contratto di affiancamento è innanzi tutto da rinvenire nelle prestazioni cui si obbligano da una parte l'imprenditore tutor e dall'altro il giovane affiancato. Il contratto di affiancamento da un lato vede l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto impegnato a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall'art. 2135 del codice civile; dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il tito-

Palermo, 15-16 giugno 2018 in corso di pubblicazione sulla *Rivista di diritto alimentare*.

Diritto agroalimentare - n. 3 - 2018

lare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. Ciò che emerge dalla definizione delle prestazioni dovute è che il contratto di affiancamento non esaurisce la sua funzione economica nell'apprendistato perché a fronte della prestazione in termini di formazione dovuta dall'affiancante, il giovane affiancato è tenuto a *condividere* la gestione diretta dell'impresa dell'affiancante e ad apportare innovazioni capaci di determinare la crescita dell'impresa stessa e ciò conformemente al piano aziendale presentato all'ISMEA che, come stabilisce la legge, può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente¹². Ed infatti nel contratto di affiancamento che, per gli obblighi legati alla pubblicità nei confronti dei terzi, dovrà essere iscritto nel registro delle imprese (in base all'art. 2193 c.c.), si dovrà indicare il progetto imprenditoriale che le parti intendono realizzare attraverso l'esecuzione dell'accordo, definendo gli obblighi delle parti per assicurare una efficiente (condivisa) gestione dell'unità produttiva. Va però precisato che l'affiancato partecipa all'attività dell'affiancante senza assumerne la contitolarità alla stessa stregua di ciò che avviene per il partecipante all'impresa familiare di cui agli artt. 230 *bis* e 230 *ter* c.c.¹³. Tuttavia per la realizzazione del progetto, che acquista una rilevanza fondamentale con riguardo alla causa del contratto, si richiede ad entrambe le parti una *condivisione di gestione*.

¹² La norma evidentemente si riferisce agli artt. 16 e ss. della legge n. 203 del 1982. Sulla disciplina dei miglioramenti si rinvia a E. CAPIZZANO, *I miglioramenti agrari nella teoria dell'impresa e dell'azienda - Qualificazione e disciplina*, Milano, 1984; ID., *Miglioramenti agrari*, in *Novissimo dig.*, Appendice, IV, Torino, 1983, 1347; A. JANNARELLI, *I rapporti agrari associativi dopo la riforma*, Bari, 1984; G. PISCIOTTA, in R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *I contratti agrari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2015, 178 e ss.

¹³ Riguardo all'impresa familiare (art. 230 *bis* c.c.) si ricorda che in ordine alla sua natura prevale la teoria che la identifica nell'impresa individuale, risultando minoritaria l'altra tesi che la qualifica impresa collettiva nella dimensione elementare. In campo agricolo il dibattito si arricchisce anche a livello giurisprudenziale per via della interpretazione dell'art. 230 *bis* alla luce dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982, e non mancano ricostruzioni della conduzione familiare proprio in termini di impresa collettiva (Class. Sez. Lav. 4 ottobre 2013, n. 22732, in *Guida al diritto*, 2013, 48, 70; Cass. Sez. III Civ. 20 gennaio 2006, n. 1099, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2007, 316; Cass. Sez. III Civ. 20 maggio 1998, n. 5029, in *Giust. civ. Mass.*, 1998; Trib. Parma 28 gennaio 2015, n. 84, in *www.dejure.it*; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, in *Il codice civile, Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 2006, 40. Cfr. A. DI MAJO, *Rilevanza esterna dell'impresa familiare alla luce dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982*, relazione al Convegno *L'impresa familiare e la successione nella riforma dei contratti agrari*, Mantova, 15 ottobre 1983. Ma sul punto si permetta il rinvio a G. PISCIOTTA, *op. ult. cit.*, 132 e ss. e ivi cfr. la giurisprudenza contraria.

In tal senso possiamo affermare che il contratto di affiancamento ha una causa peculiare tipizzata dall'ordinamento¹⁴ che non si esaurisce nell'apprendistato, posto che la legge, come abbiamo visto, prevede accanto ad elementi propri del contratto di formazione anche aspetti tipici della causa associativa: in tal senso, allora, sarebbero stati stabiliti criteri di divisione degli utili tra le parti in misura proporzionale all'apporto di capitale e di lavoro prestato dal giovane agricoltore nell'ambito dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento.

Il contratto di affiancamento ha una durata massima di tre anni e può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda¹⁵.

Va intanto precisato che, trattandosi di una previsione *eventuale*, il contratto di affiancamento che sia carente sul punto non attribuisce automaticamente all'affiancato il diritto di subentro. Qualora, invece, lo preveda sarà necessario che vengano definiti contenuto e criteri tenendo conto innanzi tutto della natura del diritto in base al quale è previsto il subentro nella gestione (obbligatorio o reale) ed al titolo dello stesso subentro (affitto di azienda o di ramo d'azienda, cessione onerosa, costituzione di rendita, contratto di mantenimento, *rent-to-buy* ecc.).

Nella disposizione nulla si dice circa il vero e proprio avvicendamento che comporta il trasferimento dell'azienda, il quale *può*, ma *non deve*, avvenire e, qualora avvenga, va a seguire i normali criteri delle cessioni di azienda (o, in alternativa, delle concessioni in godimento).

¹⁴ Da sempre, i contorni della causa sono stati modellati sulla base di esigenze logiche e pratiche: per tutti cfr. A. DI MAJO, (voce) *Causa nel negozio giuridico*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, 6; R. SACCO, *La causa*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, III ed., *Obbligazioni e contratti*, II, 329 ss.; G. ALPA, *La causa e il tipo*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, *I contratti in generale*, 2006, I, 547.

¹⁵ L'art. 6, legge n. 154/2016, prevedeva, per la conclusione naturale del contratto un ventaglio di alternative: 1) trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati nei precedenti punti. Al contrario, la legge di bilancio 2018 ha previsto esclusivamente la possibilità di riconoscere il subentro del giovane nell'attività di impresa, il che sta a significare che l'accensione di un contratto di affiancamento può ben concludersi senza prevedere che il giovane acquisti l'azienda. Tale circostanza viene confermata dal riconoscimento a quest'ultimo, in caso di cessione dell'azienda nell'arco temporale di sei mesi dalla conclusione del contratto di affiancamento, del diritto di prelazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 590 del 1965.

Su quest'ultimo punto, tuttavia, va segnalato che la possibilità data dalla legge di prevedere il subentro dell'affiancante anche in una concessione in godimento, nell'ipotesi in cui l'affiancato eserciti la propria attività imprenditoriale su fondo altrui, costituisce una deroga a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 203 del 1982¹⁶.

Ed infatti, per effetto dell'esercizio del diritto di subentro durante o alla scadenza del contratto di affiancamento – in deroga al divieto di subconcessione del contratto di affitto previsto dall'art. 21, legge n. 203 del 1982 – il giovane affiancato potrà sostituirsi all'affiancante nel contratto di affitto in essere tra lo stesso e il concedente, alle stesse condizioni previste per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato con la possibilità, quindi, per il giovane imprenditore subentrato, alla scadenza del contratto di potersi avvalere della norma prevista dall'art. 4 *bis* della legge n. 203 del 1982 che, in caso di affitto successivo, tutela il precedente affittuario con il riconoscimento di un diritto di prelazione nell'affitto¹⁷. Sul punto rimane il dubbio circa la capacità della norma in oggetto di superare il divieto posto dall'art. 58 della legge n. 203 del 1982, anche in assenza di una stipulazione ai sensi dell'art. 45, comma 1 della legge medesima¹⁸.

Inoltre il contratto «in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto». Ne deriva che il contratto *deve* contemplare l'ipotesi dello scioglimento anticipato del rapporto e stabilire quale sia la remunerazione dell'affiancato in relazione alle diverse ipotesi di scioglimento, graduandola in relazione alle cause.

Si fa evidentemente riferimento oltre che ai casi di nullità (ad esempio per mancanza dei requisiti richiesti alle parti, ovvero, per illecità, im-

¹⁶ Cfr. sul divieto di subaffitto G. CIAN, *Commento all'art. 21 della legge 203/1982*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, 1403; G. PISCIOTTA, *op. ult. cit.*, 152 e ss.

¹⁷ Su cui cfr. L. GARBAGNATI, *La prelazione nell'acquisto e nell'affitto di fondi rustici: aspetti pratici*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2016, 1; G. PISCIOTTA, *op. ult. cit.*, 246 e ss. Sul punto occorre precisare che l'art. 4 *bis* della legge n. 203/1982 inizialmente previsto per i soli coltivatori diretti è oggi applicabile anche agli IAP per via della loro inclusione tra gli equiparati ai coltivatori diretti, di cui all'art. 7 della stessa legge, per effetto della disposizione contenuta al comma 515 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2017, n. 205.

¹⁸ Sui contratti in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982 cfr. per tutti R. ALESSI, *op. ult. cit.*, 325 e ss.; M. GIUFFRÈ, *I contratti agrari tra inderogabilità delle norme e autonomia privata*, Milano, 1996; A. JANNARELLI, *Contributo allo studio dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982*, in *Giur. agr. it.*, 1990, 199 ss.; F. PROSPERI, *Accordi agrari e autonomia assistita*, Napoli, 1992.

possibilità o indeterminabilità dell'oggetto), simulazione, annullabilità, rescissione e risoluzione del contratto (ad esempio per inadempimento in ogni caso in cui vengono meno i requisiti soggettivi o per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto), anche all'ipotesi di recesso dell'affiancato espressamente previsto dal contratto.

Il contratto di affiancamento può inoltre prevedere l'eventuale liquidazione dell'indennizzo da riconoscere per i miglioramenti fondiari previsti dal progetto imprenditoriale. La previsione va ad aggiungersi a quella che consente di stabilire un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente *ex art. 16 e ss. della legge n. 203 del 1982* e sollecita ancora una volta una riflessione con riguardo alla forma e alle modalità con cui contratto di affiancamento deve essere stipulato.

4. - La forma.

La norma non specifica quale forma debba rivestire il contratto di affiancamento e quali altre eventuali formalità debbano essere rispettate (anche in termini di pubblicità). Si ritiene tuttavia che detto contratto debba quanto meno essere redatto in forma scritta – e ciò si deduce dalla disposizione che ne prescrive l'allegazione al piano aziendale da presentare all'ISMEA (allegazione possibile solo con un documento redatto in forma scritta) – e debba essere registrato per disporre della data certa, posto che dalla data di stipulazione del contratto sorgono diritti specifici a favore del giovane imprenditore affiancato (innanzi tutto il diritto alla percezione di una determinata percentuale degli utili di impresa; ed ancora il diritto di prelazione per il caso di cessione dei terreni agricoli, operativo per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto).

Infine va affrontato il tema già accennato circa la opportunità di applicare in via analogica ai contratti di affiancamento che contengano specifiche deroghe alla legge n. 203 del 1982 in tema di miglioramenti ma anche con riguardo al divieto di subaffitto, la modalità prescritta dall'art. 45, comma 1 della legge n. 203 del 1982, che prevede per la validità delle clausole in deroga alla legge la stipula con la assistenza e la partecipazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ciò sarebbe giustificato dal fatto che vanno tenute in considerazione

le peculiarità legate agli affitti agrari per i terreni sui quali si svilupperà la collaborazione, che, come detto, possono essere goduti in base ad un titolo locatizio, per garantire l'equilibrio tra le parti contraenti e la correttezza del rapporto.

Quanto all'analogia va considerato che, in effetti, la norma prevista dalla legge n. 203 del 1982 si riferisce alla disciplina del contratto di affitto di fondi rustici la cui causa è appunto da rinvenirsi nella cessione in godimento di fondi rustici contro il pagamento di un canone ed è, pertanto, inscindibilmente legata all'oggetto del contratto¹⁹. Il contratto di affiancamento, come si è detto, persegue una funzione economica differente e le prestazioni oggetto dello scambio non coincidono per nulla con quelle del contratto di affitto di fondi rustici.

In realtà, ciò che può verificarsi è che il contratto di affiancamento vada a incidere sulle regole già stabilite dal rapporto di affitto che lega l'affiancante con il concedente (nel caso in cui, appunto, l'affiancante svolga la sua attività su fondo altrui). E allora il problema che si pone è quello di ottenere da parte del concedente un consenso alla modifica di quelle regole. A questo punto non è il contratto di affiancamento soggetto all'applicazione dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982 bensì le clausole nuove apportate al contratto di affitto sulla base del quale l'affiancante svolge la sua attività in cui si preveda, per questi, la possibilità di stipulare contratti di affiancamento ai sensi dei commi 119 e 120 della legge n. 205 del 2017 (con possibilità quindi di derogare alle norme in materia di miglioramenti e al divieto di subaffitto previsto dall'art. 21 della legge n. 203 del 1982).

5. - Il diritto di prelazione del giovane affiancante.

Circa la prelazione stabilita dall'ultimo periodo del comma 119, essa è garantita, in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, con le modalità di cui all'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 (prelazione agraria)²⁰ e, con il rinvio, ne mutua i caratteri, ma con una partico-

¹⁹ Cfr. R. ALESSI, *op. ult. cit.*, 79 e ss.

²⁰ Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto art. 8, legge n. 590/1965; conseguentemente: (a) la prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione

larità che consiste nell'avere come oggetto l'intero complesso aziendale oggetto del progetto presentato all'ISMEA e non il solo «fondo rustico» inteso come la sola componente immobiliare, in tal modo evocando la prelazione prevista dall'art. 230 *bis* a favore dei collaboratori dell'impresa familiare. La scelta della prelazione forte deriva dalla circostanza per cui viene riconosciuta, seppur solo temporaneamente, una sorta di continuità nell'attività agricola svolta sul fondo.

Va precisato che la prelazione del giovane agricoltore affiancato si pone in rapporto di specialità con quella dell'art. 8, legge n. 590 del 1965 (e quindi anche con quella del confinante di cui all'art. 7 della legge n. 817 del 1971) e ciò proprio per il rinvio esplicito contenuto dalla norma alle «modalità» di quella prelazione. Posto che il rinvio all'art. 8, legge n. 590 del 1965 riguarda solo le modalità di esercizio, sembra che per far sorgere il diritto di prelazione sia sufficiente la sola esistenza del contratto di affiancamento e non anche gli altri requisiti previsti normalmente per la prelazione agraria (e cioè – ai sensi del primo comma del predetto art. 8 – che il giovane affiancato coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia). Requisiti che,

edilizia, industriale o turistica; (b) il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al giovane imprenditore affiancato la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il giovane imprenditore affiancato deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa; (c) ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. Se il giovane imprenditore affiancato che esercita il diritto di prelazione dimostra di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione di mutuo agrario il termine di cui sopra è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo e, comunque, per non più di un anno. In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito; (d) al giovane imprenditore affiancato sono, comunque, preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del proprietario venditore.

Diritto agroalimentare - n. 3 - 2018

tuttavia, appaiono necessariamente ricorrere nella figura del giovane agricoltore affiancato come definita dal comma 119 della legge n. 205 del 2017 e, pertanto, questi è considerato alla stregua di un coltivatore diretto insediato sul fondo in virtù di un titolo valido.

Tuttavia la norma non tiene conto del possibile conflitto tra il giovane agricoltore che stipula un contratto di affiancamento e i titolari del diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971.

Premesso che il coltivatore diretto affiancante potrebbe essere proprietario del fondo ovvero conduttore a titolo di affitto si prospettano diverse ipotesi di conflitto.

Nel primo caso, e cioè nell'ipotesi che il venditore del fondo sia il coltivatore diretto ultra-sessantacinquenne o pensionato (che è dunque proprietario del fondo sul quale svolge l'attività con il giovane affiancato) si potrebbe determinare un conflitto con i confinanti che però potrebbe agevolmente essere risolto applicando analogicamente l'esclusione prevista dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971 in caso di presenza sul fondo di coltivatori diretti. E in ogni caso dal punto di vista assiologico questa scelta sembrerebbe quella più coerente con il perseguimento degli obiettivi del legislatore della tutela del lavoro dei giovani agricoltori e del ricambio generazionale in agricoltura.

Inoltre, si potrebbe determinare un conflitto tra giovane agricoltore affiancato (non avente rapporto di parentela con il titolare) e coeredi coltivatori del proprietario venditore. In questo caso il rinvio alle «modalità» di cui all'art. 8 prevederebbe l'applicazione dell'ultimo comma che vedrebbe prevalere questi ultimi sul giovane agricoltore affiancato. Tuttavia tale soluzione dal punto di vista assiologico non sembrerebbe affatto coerente con il perseguimento degli obiettivi del legislatore appena descritti.

Una situazione analoga si determinerebbe, nel secondo caso, e cioè nell'ipotesi che il venditore del fondo sia un terzo sul quale il coltivatore diretto ultra-sessantacinquenne o pensionato svolge la sua attività in affitto: il conflitto del coltivatore affiancante affittuario con il giovane agricoltore affiancato si risolverebbe con «le modalità previste dall'art. 8» e quindi ai sensi del comma 9, secondo il quale la prelazione deve essere esercitata in forma congiunta da parte di tutti gli aventi diritto. Anche in questo caso la soluzione non appare

per nulla coerente con il perseguimento degli obiettivi del legislatore. Tuttavia, a ben vedere, la previsione contenuta dal comma 119 dell'art. 1 della legge n. 150 del 2017 ha carattere temporaneo (per il triennio 2018-2020) e, pertanto, eccezionale. Una tale considerazione potrebbe corroborare una scelta divergente da quelle che abbiamo sopra rappresentato – e che sono la conseguenza di una applicazione pedissequa della norma –: una scelta nel senso di accordare la preferenza al giovane agricoltore affiancato, invero, consentendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore, sarebbe, secondo il nostro punto di vista, anche assiologicamente corretta²¹.

²¹ Cfr. sul punto G. PISCIOTTA, *Conflicto o concorso fra prelezioni*, relazione al convegno *La prelazione agraria: antiche (in)certezze e nuove prospettive*, 25 e 26 maggio 2018, Milano, in corso di pubblicazione sulla *Rivista di diritto agrario*.